



**Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione
Territoriale C.d.R.: Ecologia e Ambiente Servizio: Amministrativo
Ecologia Unità Operativa: Valutazione Impatto Ambientale Ufficio:
Procedimenti di V.I.A.**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 177 del 15/12/2020
Protocollo n. 68820 del 15/12/2020**

Treviso, 15/12/2020

**Oggetto: CENTRO COMMERCIALE "AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO"
DITTA: EMA.PRI.CE. S.P.A. COMUNE DI PEDEROBBA (TV)
PROROGA DELLA D.G.P. VIA E VINCA N. 313 PROT. 93472/2015**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Richiamati la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 313 del 28/09/2015 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10 della L.R. 10/1999, il provvedimento di valutazione di impatto e di incidenza ambientale del progetto del Centro commerciale "Area ex funghi del Montello" in comune di Pederobba (TV), coma presentato dalla Ditta EMA.PRI.CE. S.p.A., con sede legale in Via Strade Nuove, 3 a Possagno, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo "conclusioni" del parere della Commissione Provinciale VIA del 24/09/2015;

Considerato che detto provvedimento di VIA è stato modificato con il D.D.P. n. 1/2019 del 07/01/2019 - prot. Prov. n. 929/2019 relativo al successivo progetto di variante e con il quale sono state impartite le prescrizioni riportate nel paragrafo "Conclusioni" del parere del Comitato Provinciale VIA del 20/12/2018 che ne aveva escluso la necessità di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Considerato che:

- in data 23/09/2020 (prot. Prov. n. 50671 del 23/09/2020) la ditta EMA.PRI.CE. S.p.A. ha presentato istanza di proroga del succitato provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- dalla documentazione consegnata si rileva una modifica del quadro progettuale allora presentato per l'intervenuta demolizione del fabbricato denominato Recettore A - Abitazione isolata in area industriale su lotto singolo, ubicato in Via Feltrina, variazione





che non è da ritenersi sostanziale rispetto a quanto valutato nel 2012 dalla Commissione VIA;

- nella richiesta di proroga la ditta allega un crono - programma che prevede la conclusione della realizzazione del progetto entro i prossimi tre anni;
- il Comitato Tecnico VIA, riunitosi il 10/12/2020, esaminata la documentazione sopra citata, ha valutato la proroga per la realizzazione del progetto del Centro commerciale in oggetto e, non ravvisando ulteriori criticità, ha pertanto ritenuto di confermare le valutazioni già espresse e di aggiornare le prescrizioni come riportato nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 152/2006, Parte II, recante la disciplina relativa alle procedure per la VAS, per la VIA e per l'IPPC;

VISTA la L. 241/1990;

VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e Verifica di assoggettabilità a VIA per le tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della medesima legge;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 55, L. 56/2014;


RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge,





allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

- 1) di concedere proroga fino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, del Giudizio di compatibilità ambientale di cui al provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale (D.G.P. n. 313 del 28/09/2015 - prot. Prov. n. 93472/2015), così come modificato dal successivo progetto di variante sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (D.D.P. 1/2019 del 07/01/2019 - prot. Prov. n. 929/2019), del progetto di un Centro commerciale denominato "Area ex funghi del Montello" in comune di Pederobba (TV), come presentato dalla Ditta EMA.PRI.CE. S.p.A., aggiornando le prescrizioni già imposte secondo quanto riportato nelle "Conclusioni" del parere del Comitato Provinciale VIA espresso nella seduta del 10/12/2020, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, EMA.PRI.CE. S.p.A., al Comune di Pederobba, alla Regione Veneto, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e all'ARPAV;
- 3) di incaricare la Struttura competente per la VIA di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO
PARERE COMITATO TECNICO PROVINCIALE V.I.A.
(L.R. 18.2.2016 n. 4 - D.Lgs. 3.4.2006 n. 152)

SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2020

Oggetto: Centro commerciale "Area ex funghi del Montello"

Proponente: **EMA.PRI.CE. S.p.A.**

Comune di localizzazione: Pederobba (TV)

Procedura di proroga dell'efficacia del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (D.G.P. n. 313 del 28/09/2015 - prot. Prov. n. 93472/2015) così come modificato dal successivo progetto di variante sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (D.D.P. 1/2019 del 07/01/2019 - prot. Prov. n. 929/2019)

Procedura ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV n. 94/2017

IL PROCEDIMENTO:

In data 23/09/2020 (prot. Prov. n.ro 50671 del 23/09/2020) la ditta **EMA.PRI.CE. S.p.A.**, con sede legale in Via Strade Nuove, 3 a Possagno, ha presentato istanza di proroga del provvedimento di VIA (D.G.P. n. 313 del 28/09/2015) ai sensi dell'art. 25, comma 5 D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di Centro commerciale "Area ex funghi del Montello" in comune di Pederobba (TV).

Il progetto è soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50. L'art. 22 della Legge Regionale n. 50/2012 prevede, infatti, che venga espletata la procedura di VIA per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8000 mq a prescindere dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco commerciale. I centri commerciali rientrano nelle tipologie nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 4/2008.

La Provincia è competente per lo screening e la valutazione di impatto ambientale.

PREMESSA

- la richiesta di proroga di cui in oggetto riguarda il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.G.P. n.313 del 28/09/2015 (prot. Prov. n. 93472/2015) inerente il progetto di realizzazione del Centro Commerciale "Area ex funghi del Montello" sito in Pederobba (TV), così come modificato dal successivo progetto di variante sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) concluso con D.G.P. 1/2019 in data 07/01/2019;
- per dimensione d'intervento e per i presupposti della L.R. 50/2012 (superficie di vendita superiore agli 8.000 mq) era stato predisposto uno Studio d'Impatto Ambientale depositato e presentato in data 10 febbraio 2015 (prot.n.14869), attivando la procedura atta al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per complessivi 12.694 mq superficie di vendita;
- in data 28/09/2015 con protocollo n. 93472/2015 la Provincia di Treviso ha Deliberato giudizio positivo sulla compatibilità ambientale ed incidenza ambientale del progetto "Centro Commerciale - area ex funghi del Montello" - ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. in comune di Pederobba (TV), con le prescrizioni espresse nel paragrafo "conclusioni" del parere della commissione Provinciale VIA del 24/09/2015;
- con prot. n. 8059 del 19/07/2016 il Comune di Pederobba ha rilasciato autorizzazione all'apertura di una Grande Struttura di Vendita configurata come "Grande Centro Commerciale" per l'attività di vendita al dettaglio su una superficie complessiva di vendita di mq 12.694 di cui mq 5.803 destinate al settore alimentare, condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio;
- successivamente, al fine di adeguare il progetto alle mutate esigenze del fruitore finale ed in



considerazione del fatto che i lavori di costruzione non erano ancora iniziati, è stata predisposta una variante al progetto che ha comportato alcune modifiche ai parametri edilizi/urbanistici/ambientali e, conseguentemente, si è provveduto a sottoporre in data 14/08/2018 prot. Prov. n° 68390 il progetto di variante alla verifica di assoggettabilità (screening), per verificare i possibili nuovi impatti ambientali negativi e significativi sull'ambiente;

- in data 07/01/2019 Prot. N° 929/2019 la Provincia di Treviso ha Deliberato giudizio positivo sulla non assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di Variante "Centro Commerciale - area ex funghi del Montello" - ditta EMA.PRI.CE. S.p.A. in comune di Pederobba (TV), con le prescrizioni espresse nel paragrafo "conclusioni" del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale;
- in data 11/03/2019 sono stati avviati i lavori di realizzazione del Centro Commerciale come da progetto di Variante approvato con PdC N° 119/2015/B/V1 rilasciato dal comune di Pederobba il 31/01/2019.

Richiesta attuale della ditta

La ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A., considerando che:

- l'avvio dei lavori di realizzazione del Centro Commerciale ha subito in fase iniziale un significativo posticipo a causa delle richieste di sostanziale modifica del progetto manifestate dal principale fruitore finale;
- in fase realizzativa, lo sviluppo del tutto impreveduto dell'emergenza Covid-19 ha comportato l'interruzione delle lavorazioni in corso e rallentamenti nel processo di commercializzazione delle rimanenti attività da insediare, con slittamento di ogni connessa attività, inclusa la puntuale definizione puntuale del Layout interno e delle opere impiantistiche delle varie unità di vendita;
- non risulta possibile prevedere in maniera affidabile e puntuale gli impatti che l'emergenza epidemiologica Covid-19, tutt'ora in corso, potrà determinare sulla gestione del cantiere e sull'attività di commercializzazione;

chiede la proroga di 3 (tre) anni del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.G.P. n.313 del 28/09/2015 (prot. Prov. n. 93472/2015) relativo al Centro Commerciale "Area ex funghi del Montello" in comune di Pederobba (TV), al fine di poter completare e mettere in esercizio la struttura di cui al progetto sottoposto a valutazione.

I contenuti della documentazione che il proponente ha allegato all'istanza di proroga sono quelli indicati nella DGRV n. 94 del 31 gennaio 2017, recante "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA - LR n. 4/2016 - art. 4", e comprendono:

- 1) Motivazioni della richiesta di proroga;
- 2) Riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal Progetto;
- 3) Relazione sullo stato di attuazione del progetto;
- 4) Planimetrie di raffronto tra "stato iniziale" e "stato di progetto";
- 5) Relazione di aggiornamento del SIA.

Descrizione dello stato dei luoghi iniziale

Al momento della redazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione del Centro Commerciale "Area ex funghi del Montello" in comune di Pederobba, la situazione dei luoghi interessati dall'intervento era caratterizzata come di seguito descritto.

L'area è ubicata in località Onigo di Pederobba, in via Feltrina e si estende su una superficie territoriale reale di circa 68.262 mq; l'ambito è delimitato a nord dalla S.P. 26 Pedemontana del Grappa, a est dalla S.R. 348 - Feltrina, a sud confina con la zona industriale di Pederobba, ad ovest con via Merlana.



Il progetto interessa anche parte del sedime della viabilità pubblica esistente (Via Feltrina) con opere strettamente funzionali al PUA stesso e consistenti nella realizzazione della rotatoria di accesso all'area (esclusa dal giudizio di compatibilità ambientale).

Il tessuto edilizio prevalente è costituito da insediamenti di tipo produttivo/artigianale/commerciale, le cui caratteristiche tipologiche sono rappresentate da capannoni prefabbricati. L'area era stata occupata da un opificio produttivo (ex fungaia) ed interessata da successive utilizzazioni (compost per l'industria agro-alimentare). In seguito all'accordo pianificatorio del 2008, l'area è stata bonificata con la finalità di escludere usi che ne consolidassero il degrado.

Il terreno, a seguito delle operazioni di bonifica, è prevalentemente pianeggiante, ad esclusione delle zone perimetrali che si trovano ancora alla quota originale. In generale si presenta una variazione planoaltimetrica di circa 9 metri tra la SR 348 - Feltrina a est e la strada via Merlana a ovest.

Descrizione dello stato attuale dei luoghi ed avanzamento del progetto

Il sito interessato dall'intervento di costruzione del Centro Commerciale "Area ex funghi del Montello" ha subito oramai una profonda trasformazione rispetto alla situazione esistente al momento della progettazione e della redazione dello SIA originario. Le opere di urbanizzazione relative al primo stralcio (rotatoria e sottoservizi) sono iniziati in data 11/06/2018 e completate in data 20/02/2020. I lavori delle opere di urbanizzazione del secondo stralcio



(viabilità e parcheggi) sono iniziati in data 22/07/2019 e sono in fase di ultimazione, mentre i lavori di realizzazione dell'edificio, iniziati in data 11/03/2019 sono anch'essi in fase inoltrata; alla data odierna sono praticamente terminati tutti i lavori riguardanti la struttura e l'involucro edilizio mentre sono in fase di completamento gli impianti elettrici e meccanici dell'unità dell'ipermercato (Blocco A) e iniziati i lavori interni della prima unità di vendita del Blocco B. Rimangono da definire i progetti delle rimanenti attività di vendita (5 unità) con l'utente finale e i relativi lavori (pareti interne ed impianti elettrici e meccanici).

I lavori ad oggi realizzati, consistono nella costruzione della rotatoria sulla strada Feltrina, della



viabilità di accesso all'area, della viabilità di servizio destinata al carico e scarico e delle aree a parcheggio e a verde (standard). E' completato l'edificio commerciale sino alla copertura con la realizzazione del tetto verde e dell'impianto fotovoltaico.

Cronoprogramma intervento

Di seguito si riporta il cronoprogramma di massima per il completamento dei lavori, ripreso dalla previsione effettuata in concomitanza dello sviluppo del progetto, per la realizzazione dell'intervento. L'articolazione dei tempi è stata suddivisa sostanzialmente in tre fasi:

- 1) completamento delle opere di urbanizzazione dell'area;
2) completamento dell'involucro architettonico del centro commerciale e del blocco A "ipermercato";
3) realizzazione delle unità commerciali del blocco B (opere interne ed impianti).

Table with columns for 'descrizione fase', 'durata' (mesi 1-12), 'durata' (mesi 13-24), and 'durata' (mesi 25-36). Rows include FASE1 (urbanizzazione), FASE2 (involucro commerciale), and FASE3 (realizzazione unità commerciali).

Cronoprogramma di massima per il completamento dei lavori

La somma dei tempi necessari previsti per l'ultimazione dell'intervento, consta complessivamente di 36 mesi, comprensivi della valutazione dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Analisi del Documento di aggiornamento dello Studio d'impatto ambientale

La documentazione presentata comprende un documento di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale dove sono nuovamente analizzati gli aspetti programmatici e gli impatti ambientali del progetto con aggiornamento temporale degli stessi.

A livello di Quadro ambientale per la fase di cantiere e di esercizio sono stati nuovamente analizzati gli impatti sulle stesse componenti già valutate in precedenza e che vengono di seguito sinteticamente richiamati.

Suolo e sottosuolo

Non si registrano variazioni rispetto a quanto già analizzato.

Idrografia e idrogeologia

Le caratteristiche idrografiche e idrogeologiche sono rimaste invariate.

Atmosfera e clima

Non si riportano sostanziali variazioni se non quelle che ARPAV restituisce nel report annuale in materia di qualità dell'aria.

Clima



Nessuna variazione di rilievo se non un aggiornamento con i dati più recenti pubblicati dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ARPAV.

Rumore

La disciplina previsionale di impatto acustico del comune di Pederobba è rimasta invariata e, pertanto, l'intervento risulta compatibile con la classificazione acustica dell'area e con la normativa attualmente vigente in materia.

Radiazioni

Non si registrano variazioni rispetto alla matrice specifica.

Salute pubblica

La crisi sanitaria del 2020 a causa del Covid-19 ha comportato l'interruzione delle attività di cantiere ed un rallentamento dell'insediamento delle attività commerciali previste all'interno della grande struttura di vendita. Inoltre, le criticità che deriveranno dalla emergenza pandemica sono ancora difficili da quantificare e definire nel tempo.

Rifiuti

Sono confermate le previsioni dello Studio Preliminare Ambientale riguardo alla gestione dei rifiuti.

Biodiversità

Si ritengono i contenuti dello SIA originario non bisognevoli di aggiornamenti e le indicazioni precisazioni in essi contenuti del tutto sostenibili, anche alla data attuale.

Archeologia

Rispetto alla precedente valutazione di rischio archeologico, non sono stati rinvenuti ritrovamenti di interesse archeologico né ci sono stati aggiornamenti.

Trasformazioni territoriali

Esclusa l'area d'intervento, inserita in un contesto fortemente antropizzato, non si rilevano trasformazioni degne di nota a scala territoriale.

Paesaggio e sistema dei beni storico-culturali

I caratteri fisico strutturali, fisico ecologici e percettivi della matrice paesaggistica non sono variati rispetto al precedente SIA.

Considerazioni: *Le analisi effettuate nel documento di aggiornamento relativamente al Quadro Ambientale hanno riscontrato che non ci sono nuovi o diversi impatti sulle componenti ambientali già valutate nel 2015 e nel 2019, dimostrando che le valutazioni effettuate si possono considerare ancora valide.*

Mitigazioni e compensazioni degli impatti

Compensazione CO₂

In sede di redazione dello SIA 2015, allo scopo di compensare parzialmente le emissioni di CO₂ prodotta dal traffico veicolare, il soggetto proponente si impegnò all'applicazione di una compensazione sfruttando la capacità di assorbimento in loco delle piante arboree ed arbustive, nonché nel rimboschimento di un'area libera della superficie di ca. 3,34 ha, presso la cava "Fornace" di Curogna.

Alla luce delle eventuali problematiche che si potrebbero verificare con una variazione del progetto di ricomposizione della Cava, già approvato dalla Regione Veneto, la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. ha ritenuto opportuno escludere l'intervento all'interno dell'area di cava e di mantenere la sola area esterna alla cava per una superficie complessiva di circa 7.700 mq = 0,77 ha.



Al rimboschimento si aggiunge la mitigazione, già in corso di realizzazione, dell'installazione dei tetti e delle pareti verdi.



Sommando, quindi, la CO₂ compensata all'interno dell'intervento, attraverso i metodi suddetti, con quella compensata considerando i 0,77 ha esterni all'area d'intervento, si ottiene il seguente risultato:



	Sink Mg C ha/anno	Fattore di conversione (44/12)	CO ₂ eq Mg/ha/anno	Ettari in compensazione ha	CO ₂ compensata Mg	Quota compensata %
Fuori ambito	2,37	3,66	8,6742	0,77	6,68	10,00%
Entro ambito					9,56	15,00%
Totale					16,24	25,00%

In altri termini, risulta compensata su base volontaria circa il 25% della quantità di CO₂ prodotta dal traffico indotto dalla nuova struttura di vendita.

Per quanto riguarda le emissioni di CO₂ prodotte dall'energia primaria, si è proposto l'acquisto di energia "pulita" attraverso appositi contratti "verdi". Le emissioni aggiuntive di CO₂, prodotte dall'aumento di energia primaria richiesta dal nuovo progetto, verranno compensate come per il precedente SIA approvato.

L'analisi della componente Programmatica, rispetto alla pianificazione territoriale analizzata e illustrata nel Quadro del SIA originario, non ha evidenziato variazioni relativamente alla pianificazione territoriale di scala vasta e locale.

Rispetto al quadro vincolistico e delle tutele, non si registrano variazioni rispetto a quanto già esposto nello SIA originario.

Considerazioni: *Le analisi effettuate nel documento di aggiornamento relativamente al Quadro Programmatico, hanno riscontrato il mantenimento della compatibilità dell'intervento rispetto a quanto già analizzato.*

Piano di monitoraggio ambientale

Il Piano di Monitoraggio Ambientale, necessario per verificare gli effetti ambientali generati dall'opera nelle diverse fasi di attuazione, come previsto dai provvedimenti di VIA e di screening ambientale, è stato trasmesso alla provincia di Treviso in data 27 maggio 2020. Ad oggi le azioni di controllo e di misura proseguono secondo le indicazioni e i criteri contenuti nel suddetto documento.

Le componenti ambientali oggetto di monitoraggio, conformemente a quanto definito dal quadro prescrittivo della deliberazione di compatibilità ambientale, come integrato dalla decretazione di non assoggettabilità a VIA, sono le seguenti:

- Acque superficiali;
- Rumore;
- Traffico veicolare;
- Rifiuti;
- Consumi energetici ed energia prodotta.

Normalmente l'articolazione del monitoraggio ambientale contempla tre fasi consecutive di realizzazione: Ante Opera (AO), Corso d'Opera (CO) e Post Opera (PO), necessarie per definire gli scenari di raffronto fra i diversi stadi di attuazione di un progetto.

Nel caso di specie, in considerazione delle specificità dell'intervento e delle componenti da monitorare individuate, nonché in riferimento alle prescrizioni ambientali, la prima fase di monitoraggio è da ritenersi eseguita e coincidente con i dati relativi allo stato di fatto precedente alla realizzazione delle opere.

La fase di monitoraggio in CO corrisponderà alla durata del cantiere relativo sia alla costruzione del nuovo sistema viabilistico che degli edifici previsti e delle relative aree esterne pertinentziali.

La fase di Post Opera, che avrà inizio con l'attivazione effettiva delle nuove strutture commerciali, avrà la durata di 2 anni, in modo da ottenere un significativo pacchetto di dati



sulla base del quale poter valutare la conformità degli effetti prodotti dall'intervento realizzato rispetto a quanto previsto in sede di valutazione di compatibilità ambientale dello stesso. Detta fase Post Opera, avrà inizio dal momento in cui le attività commerciali previste dall'intervento saranno effettivamente operative nella misura stabilita dall'art. 19, comma 7, della L.R. 28/12/2012 n. 505, onde effettuare i controlli in uno scenario corrispondente alle condizioni di esercizio considerate nella fase di studio valutativo.

PARERE:

Il Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. nella seduta del 10/12/2020, prendendo atto della documentazione presentata, ha valutato le problematiche connesse alla proroga per la realizzazione del progetto dell'impianto rilevando l'assenza di impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali, pertanto, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di concedere la proroga di tre anni dell'efficacia del provvedimento di VIA con le prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI".

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, il Comitato provinciale VIA **concede la proroga fino al 31/12/2023** del giudizio di compatibilità ambientale espresso come D.G.P n. 313 del 28/09/2015 (prot. Prov. n. 93472/2015) inerente il progetto di realizzazione del Centro Commerciale "Area ex funghi del Montello" sito in Pederobba (TV), così come modificato dal successivo progetto di variante sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) concluso con D.G.P. 1/2019 in data 07/01/2019, confermando le prescrizioni già impartite nel precedente parere in data 20/12/2018, come di seguito riportate e modificate.

PRESCRIZIONI

Rumore

- *Fase di cantiere:* si condivide quanto appurato nella documentazione pervenuta dove viene richiamata la necessità di una richiesta di deroga per le attività di cantiere e si raccomanda l'adozione di procedure gestionali ed operative che riducano al minimo le operazioni rumorose istruendo opportunamente gli addetti, ivi compresa una ridotta velocità dei mezzi; si concorda con la disposizione di utilizzo di macchinari ed attrezzatura che abbiano livelli di potenza sonora più bassa possibile che, unitamente all'utilizzo delle barriere mobili fonoisolanti, utili anche a prevenire la diffusione delle polveri, dovrebbero garantire l'impatto minimo possibile nei confronti delle abitazioni vicine.
- *In fase di esercizio:* si prescrive l'effettuazione di una verifica post-opera al fine di accertare per via strumentale il livello di rumorosità presso i ricettori abitativi più vicini all'attività (**le verifiche andranno eseguite relativamente al solo fabbricato residenziale B, considerata l'avvenuta demolizione del fabbricato residenziale A).**

Inquinamento luminoso

Ai fini dell'ottemperanza alla legge regionale in materia n. 17/2009, attenersi nell'installazione dei punti luce esterni alle linee guida progettuali per i nuovi progetti di illuminazione esterna delle aree commerciali, disponibili sul sito internet di Arpav all'indirizzo <http://www.aoa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1>

Acque

Considerando che il Rio Fontane risulta essere gravato da altri scarichi (depuratore comunale) a monte dell'intervento in oggetto, e tenendo conto della buona qualità delle acque del Piave



suo recettore in quel tratto, si ritiene opportuno venga effettuata, a carico del committente, una verifica ante e post intervento dei valori dei macrodescrittori della qualità chimico-fisica delle acque del Rio Fontane; si valuti la possibilità di effettuare tale verifica con periodicità definita.

Terre da scavo

Relativamente alle terre e rocce da scavo l'indagine ambientale di caratterizzazione risulta esaustiva e condotta secondo quanto previsto dall'Allegato 2 del DPR 120/2017.

L'area rappresentata dall'unico campione (identificato come S1) risultato non conforme ai limiti della colonna A della tabella 1, Ali. 5, Titolo V, p. IV del D.Lgs. 152/2006 deve essere chiaramente delimitata (cautelativamente potrebbe essere ricompresa tra il perimetro esterno dell'intervento e i punti di indagine identificati con le lettere R e O) e il materiale da scavo da essa prelevato non può essere destinato al sito soggetto a ripristino ambientale (Cava Fornace, località Curogna).

Si ricorda e raccomanda il rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in questa materia.

Treviso, 10 dicembre 2020



IL PRESIDENTE DEL
COMITATO TECNICO VIA
Carlo Rapicavoli